



COMUNE DI PETRONA'

(PROV. DI CATANZARO)
Tel. 0961-938809/10 - Fax 0961-938811 Via Nazionale, N. 200 e-mail: tecnico.petrona@asmepec.it
UFFICIO TECNICO

2010: ANNO DELLA CREATIVITA' E DELL'INNOVAZIONE

Prot. n. 310

li 28.01.2010

ORDINANZA N. 02 del 28.01.2010

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato – art. 192 D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – in loc. “Acquamolle” su area di competenza della Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Fascia di pertinenza della Strada Provinciale n. 159-IV.

Il Sindaco

PREMESSO CHE l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato in data 16.09.2009 da parte del personale di questo Ente unitamente ad agenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza di Catanzaro è emerso che nella fascia di pertinenza della Strada Provinciale n. 159/4 e nelle particelle censite nel N.C.T. del Comune ai nn.138 e 162 del foglio di mappa n. 21, in loc. “Acquamolle” ai limiti del confine territoriale della Provincia di Catanzaro con quella di Crotona, ignoti hanno abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (su un'area della estensione di circa 90 mq sul ciglio della carreggiata e al di sotto e nelle prossimità del ponte stradale sovrastante un fosso lungo la strada sopracitata) quali: sacchi di rifiuti urbani, rifiuti ferrosi, lavatrici, lamiere grecate coibentate etc.;

CONSIDERATO che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:

- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale

si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

ACCERTATO che gli autori della violazione sono ignoti, mentre la proprietà dell'area è ascrivibile all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per quanto riguarda la fascia di pertinenza della Strada Provinciale n. 159/4, al sig. LAVIGNA Santo, nato a Mesoraca (KR) il 15.11.1925 e ivi residente alla VI trav. Mazzini n. 2 – C.F. LVGSNT25S15F157E, in qualità di proprietario della particella censita nel N.C.T. del Comune al n. 162 del foglio di mappa n. 21, e alla sig.ra Alessio Maria, nata a Napoli (NA) il 17.05.1959 e residente a Salerno alla via Fratelli De Mattia n. 85 – C.F. LSSMRA59E57F839Z, poiché proprietaria della particella censita nel N.C.T. del Comune al n. 138 del foglio di mappa n. 21;

CONSIDERATO che con Ordinanza sindacale n. 14 del 18.09.2009 veniva imposta la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato ai proprietari dei terreni interessati, sig. LAVIGNA Santo e sig.ra Alessio Maria, sopra identificati;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3317 del 22.09.2009 si provvedeva a comunicare la situazione alla Provincia di Catanzaro – Sett. Tutela Ambientale chiedendo di concordare il ritiro dei suddetti rifiuti depositati nella fascia di pertinenza provinciale;

CHE tale settore trasmetteva, con nota prot. n. 86693 del 29.09.2009, al settore provinciale “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Stradale Catanzarese” la succitata nota chiedendo di intervenire in merito, di concerto con il Comune, ognuno per le ripetitive competenze, e comunicare l'avvenuto ripristino dei luoghi di che trattasi;

CHE il settore “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Stradale Catanzarese”, con nota prot. n. 96315 del 26.10.2009 invitava questo Ente a provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in oggetto “per conferire alla strada il normale stato manutentivo a garanzia della salute pubblica”, facendo presente che “la banchina e la piazzola, interessate da tale inconveniente, non possono essere recintate, considerando l'andamneto planimetrico della strada, nella fattispecie molto tortuosa, ritorna utile la presenza di piazzole e di aree per la sosta d'emergenza per i veicoli in transito”;

CONSIDERATO che, come sancito dal TAR Lazio - sez. I con sentenza 7027 del 16.07.2009, la competenza di rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche è in capo agli enti proprietari e non dei comuni;

CONSIDERATO l'aggravarsi della situazione con il deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli preesistenti;

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente);

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa,

alla Provincia di Catanzaro – Sett. Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Stradale Catanzarese di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di **30 giorni** dalla data di notifica della presente ordinanza:

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati lungo la banchina e la piazzola della strada provinciale S.P.159-IV in loc. “Acquamolle”;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

1. che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;
3. che il presente atto sarà notificato al soggetto interessato mediante raccomandata A.R.;
4. che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - a) All'Albo Pretorio Comunale;
 - b) Al Comando Stazione Carabinieri di Petronà
 - c) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
 - d) Alla Provincia di Catanzaro – Settore Ambiente

RENDE NOTO

- 1) che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Mario RIZZUTI – tel. 0961/938809 – tecnico.petrona@asmepec.it;
- 2) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Calabria, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi di legge;
 - entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.

Il Sindaco
Dott. Santo BUBBO

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il _____ mediante lettera raccomandata A.R. n. _____ dall'Ufficio Postale di Petronà, indirizzato a _____ come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.
Petronà li, _____

Il Messo Comunale